

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

di appalto relativo ai **lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF**

TRA

Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano -
C.F. 80057930150 - che nel prosieguo del presente atto sarà denominato
Politecnico

E

la società XXXXXXXXXXXXX, con sede in via XXXXXXXXXXXXX,
n. XX - C.F. XXXXXXXXXXXXX che nel prosieguo del presente atto
sarà denominato Appaltatore.

L'anno duemila XXXXXX il giorno XXXXXXXXXXXXX del mese di
XXXXXXXXXXXXXXXX, nei locali dell'Area Tecnico Edilizia del
Politecnico, siti in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, avanti a me,
dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano, il 10.12.1976, Ufficiale
Rogante, in forza del D.D. n. 963 prot. 8890 del 26.3.2014, senza la
presenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo rinunciato, me
consenziente, si sono costituiti:

- da una parte il Politecnico rappresentato dall'arch. Riccardo Licari, nato a
Caltanissetta, il 5.9.1958, C.F. LCRRCR58P05B429T domiciliato per la
carica nei locali del Rettorato di questo Politecnico, siti come sopra, il quale
interviene nel presente Contratto in virtù del D.D. n. XXX prot. n XXX del

XX/XX/2014 emesso ai sensi dell'art. 60, co. 4, del R.A.F.C. del Politecnico emanato con Decreto Rettorale n 828/AG del 14.3.2014 e in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del Politecnico (di seguito C.d.A.) n. 34 del 18/12/2012 e n. 62 del 17/12/2013;

- dall'altra parte l'Appaltatore rappresentato dal sig. XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXXXXX il XX/XX/19XX C.F. XXXXXXXXXXXXXXX, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante del XXXXXXXXXXXXXXX come risulta dal certificato prot. XXXXXXXXXXXXXXX della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXXXXXXXXX - Ufficio Registro delle Imprese del XXXXXXXXXXXXXXX.

Tra detti componenti, aventi i requisiti di legge della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo

PREMESSO

- che con decreto/delibera n. XXX del XX/XX/XXX è stato approvato il progetto esecutivo e autorizzata la procedura di gara d'appalto relativa ai "Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 82 co. 1 e co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Codice), con il criterio del ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara. L'importo dei lavori posto a base di gara di €812.943,72 di cui €99.245,35 per oneri di sicurezza;

- che in data è stata aggiudicata provvisoriamente la predetta gara al XXXXXXXXXXXXXXX che ha offerto uno sconto del XX,XXX%;

- che con D.D. rep. n. XXX del XX/XX/XX è stata aggiudicata

definitivamente all'Appaltatore la gara per l'importo di €

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX, (euro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) compresi gli oneri della

sicurezza, al netto di I.V.A. al 10%, come da offerta presentata dalla stessa;

- che con lettera prot. n. XXX del XX/XX/XXX è stata comunicata alla

società XXXXXXXXXXXXXXX l'aggiudicazione della gara;

- che sono state effettuate le comunicazioni antimafia ai sensi dell'art. 87

D.Lgs. 159/2011 con richiesta alla Prefettura di XXXX prot. XXX

dell'XXXX;

- che sono stati altresì effettuati i controlli sulle autodichiarazioni dei

requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice;

- che l'Appaltatore ha rimborsato/rimborserà entro il XXXXX le spese di

pubblicità legale di €XXXX,XX mediante bonifico IBAN XXXXXXXX ai

sensi dell'art. 34 co. 35 L. 221/2012;

- che il signor XXXXXXXXXXXXXXX in rappresentanza della

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e il Responsabile unico del procedimento ing.

Gianluca Noto hanno sottoscritto il Verbale di cantierabilità dei lavori, ai

sensi dell'art. 106 co. 3 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (di seguito Regolamento),

acquisito al protocollo interno n. XXX del XX/XX/XXX del Politecnico in

data XX/XX/XXX dal quale risulta che permangono le condizioni che

consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente

Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera, la fornitura e installazione di tutti i materiali, apparecchiature ed impianti necessari per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione nuove scale esterne di sicurezza e adeguamento normativo VVF".

Art. 3 - Norme regolatrici del Contratto

L'Appalto viene concesso dal Politecnico ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto, al Capitolato speciale d'appalto - Disposizioni Amministrative (allegato 1 - di seguito CSA - Disp. Amm.), al Capitolato speciale d'appalto - Specifiche tecniche (allegato 2), all'Elenco prezzi unitari (allegato 3), e agli ulteriori seguenti documenti:

- a. Capitolato generale d'appalto D.P.C.M. 145/2000 come recepito, integrato e modificato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- b. elaborati grafici progettuali;
- c. specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- d. Cronoprogramma dei lavori;
- e. Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall'art. 100 D.Lgs. 81/2008, e i Piani Operativi di Sicurezza;
- f. Computo Metrico Estimativo delle opere relative alla sicurezza;
- g. Fascicolo conforme all'art. 91 co. 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008.

I suddetti documenti fanno parte integrante del Contratto, anche se non

materialmente allegati. Gli stessi sono firmati dalle Parti e conservati presso il Politecnico di Milano.

Restano fermi i principi normativi di cui al Codice, al D.Lgs. 81/2008, alla L. 136/2010, alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello stato, e al codice civile di diritto privato per quanto non regolato dalle precedenti disposizioni.

Art. 4 - Corrispettivo dell'appalto e pagamenti

Il corrispettivo dovuto dal Politecnico all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è fissato in € XXXXXXXXXXXXXXX,XX, compresi gli oneri della sicurezza, al netto di I.V.A. nella misura di legge.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664 c.c. co. 1 fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 co. 4 del Codice.

Il corrispettivo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Politecnico alla sede legale dell'Appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul c.c. 1600X69 Banca Popolare di Sondrio Agenzia n. 21 - Via Bonardi n. 4 - Milano. Le fatture dovranno essere intestate a Politecnico di Milano, C.F. 80057930150, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano.

L'Appaltatore avrà diritto ai pagamenti in acconto ogni qualvolta i lavori

eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta per ciascun stato di avanzamento, avranno raggiunto la percentuale di avanzamento, come previsto dall'art. 34 CSA - Disp. Amm., previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore e di tutti soggetti che hanno lavorato in cantiere nel periodo relativo.

Gli importi delle categorie di lavorazioni ritenute omogenee, ai sensi dell'art. 43 co. 6 del Regolamento, e la loro aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, sono riportati all'art. 34 del CSA - Disp. Amm..

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Politecnico, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, co. 2, e art. 6 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del Responsabile unico del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (di seguito DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Politecnico direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori, potrà proporre, ai sensi dell'art. 135, co. 1 del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Politecnico pronuncerà, previa

contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118 co. 8 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del Regolamento, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118 co. 8 ultimo periodo del Codice, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Politecnico si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 co. 11 ultimo periodo e 118 co. 3 primo periodo del Codice). Il Responsabile unico del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 L. 68/1999.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Politecnico e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

Lo stesso obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare

al Politecnico.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Politecnico.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l'Appalto di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Politecnico – Area Tecnico Edilizia - gli estremi identificativi del c/c dedicato entro 7 gg, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate nell'operare su di esso.

8.2 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Politecnico ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8.3. Il Politecnico verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle società interessate a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente Appalto sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

L'Appaltatore si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Politecnico, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al co. 9 della L. 136/2010. A pena di risoluzione del Contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite gli strumenti previsti dalla stessa L. 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.

Art. 9 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Si rinvia all'art. 16 del CSA - Disp. Amm..

Art. 10 - Misure di sicurezza

Si rinvia all'art. 24 del CSA - Disp. Amm..

Art. 11 - Garanzia di esecuzione e assicurazioni

L'Appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente Contratto ha costituito, ai sensi dell'art. 113 co. 1 del Codice, garanzia fideiussoria definitiva di €XXXXXXXX,XX a mezzo di polizza n XXXX emessa il XX/XX/XXX da XXXXXXXXXXXXXXXX.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Politecnico beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Politecnico qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di

inadempimento a tale obbligo, il Politecnico ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Politecnico, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il Politecnico ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 14 e 17 del presente Contratto.

L'Appaltatore ha, altresì, stipulato, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento e dell'art. 23 del CSA - Disp. Amm., la polizza di assicurazione "Tutti i Rischi del Costruttore" XXXXX emessa il XX/XX/XXX da XXXXXXXXXXXXXXX per gli importo indicati nel CSA - Disp. Amm.

Art. 12 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile contrattuale per dare completamente ultimate tutte le opere comprese nel presente Contratto sarà di complessivi **126** (centoventisei) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna per lo stralcio I lotto e di complessivi **198** (centonovantotto) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna per lo stralcio II lotto, così come specificato all'art. 6 del CSA - Disp. Amm..

Art. 13 - Penali

Si rinvia all'art. 7 del CSA - Disp. Amm..

Art. 14 - Sospensioni e riprese dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 158 del Regolamento e si rinvia all'art. 14 del CSA - Disp. Amm..

Art. 15 - Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti prodotti dalle attività ed il loro smaltimento dovranno essere trattati secondo le direttive del D.Lgs. 152/2006.

2. Il corrispettivo dell'Appalto è comprensivo e compensa la raccolta ed il trasporto nonché gli oneri di conferimento.

3. La corresponsione del saldo avverrà solo dopo l'avvenuta verifica degli spazi assegnati.

Art. 16 - Collaudo

Si rinvia all'art. 41 del CSA - Disp. Amm..

Art. 17 - Risoluzione del Contratto, clausola risolutiva espressa e recesso

17.1 Il Politecnico si riserva il diritto di risolvere il Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Politecnico avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 co. 9 bis L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Politecnico tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del codice il Politecnico risolverà, altresì, dal presente Contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Il Politecnico ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di violazione o non rispondenza al vero, anche sopravvenuta, di tutte le dichiarazioni fornite in sede di procedura di affidamento.

17.2 In ogni caso si conviene che il Politecnico, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b. sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- c. nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di opere non indicate in sede di gara d'appalto o comunque non autorizzate dall'Amministrazione.

17.3 Il Politecnico ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali

utili esistenti in cantiere. Si applicano le disposizioni dell'art. 134 del Codice.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico

dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato,

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444

c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede

pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste

dalla normativa antimafia, il Politecnico ha diritto di recedere dal presente

Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione,

senza preavviso. In ogni caso, il Politecnico potrà recedere dal Contratto

qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale

richiesto dall'art. 38 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di

cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le

condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle

spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 18 - Divieto di cessione del Contratto, cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive

dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 116 del Codice, il presente

Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non

previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità

espresse all'art. 117 del Codice, a banche, intermediari finanziari

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto

sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Politecnico. Si

applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto

all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il

CIG n. XXXXXXXXXXXX al cessionario, eventualmente anche nell'atto di

cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento

utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i

nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore

medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al

presente articolo, fermo restando il diritto del Politecnico al risarcimento

del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 - Fallimento dell'Appaltatore

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del

presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Politecnico

proseguire il Contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal

Contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di

fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Politecnico ha la facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal Contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del Contratto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 20 - Domicilio legale

Per tutti gli effetti del presente Contratto il Politecnico elegge domicilio legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, Milano; l'Appaltatore elegge domicilio in XXXXXXXXXXXXXXX, via XXXXXXXXXXXXXXX, n XXXXX.

Art. 21 - Foro competente

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione e all'interpretazione del Contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 22 – Registrazione e spese contrattuali

Le spese e gli oneri fiscali relativi al presente Contratto, esclusa l'I.V.A., sono a carico dell'Appaltatore. Il presente Contratto è soggetto a registrazione fiscale a cura dell'amministrazione del Politecnico di Milano.

Richiesto io sottoscritto Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente Contratto, del quale, salvo che per gli allegati per espressa dispensa

avutane dalle parti, ho dato lettura alle parti stesse che lo hanno approvato e con me lo sottoscrivono.

Art. 23 – Normativa anticorruzione

1) RAPPORTI DI PARENTELA

L'Appaltatore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP del presente Appalto.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Politecnico e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Codice di comportamento dei

dipendenti del Politecnico di Milano e il piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione->

[trasparente/altri-contenuti/](http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/)

Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 62/2013, l'Appaltatore si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54 D.Lgs. 165/2001, durante l'espletamento delle attività previste dal presente Contratto, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

4) EX DIPENDENTI

L'Appaltatore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Politecnico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 co. 13 del Codice, così come novellato dall'art. 6 co. 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012.

Il presente Contratto è sottoscritto con la firma digitale.

POLITECNICO DI MILANO

L'APPALTATORE

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Corrispettivo dell'appalto e pagamenti), Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 9 (Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore), Articolo 10 (Misure di sicurezza), Articolo 11 (Garanzia di esecuzione e assicurazioni), Articolo 13 (Penali), Articolo 15 (Gestione dei rifiuti), Articolo 16 (Collaudo), Articolo 17 (Risoluzione del Contratto, clausola risolutiva espressa e recesso), Articolo 19 (Fallimento dell'Appaltatore), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Registrazione e spese contrattuali) e Articolo 23 (Normativa anticorruzione) del presente Contratto.

L'APPALTATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. del
22.2.2007 mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo di €
45,00.